



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

Il giudice designato Dott.ssa Maria Grazia Florio,
ha pronunciato il seguente

decreto ex art. 28 L.300/70

nel procedimento per condotta antisindacale iscritto al N. 15/2016
R.G. promosso da:

CISAL S.I.N.A.L.V. con il patrocinio dell'avv. LOPA ROBERTO

RICORRENTE

contro:

PULITORI E AFFINI SPA

RESISTENTE

Il Giudice,

letti gli atti e i documenti di causa,

sentito il procuratore della parte presente e costituita,

a scioglimento della riserva assunta in data 19-2-2016,

osserva :

con ricorso ex art. 28 St. L. CISAL S.I.N.A.L.V. ha convenuto in giudizio PULITORI ED AFFINI Spa per sentire dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dalla società, consistito nel mancato versamento delle quote sindacali trattenute sulle buste paga dei lavoratori iscritti, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali cagionati, pari alle trattenute sindacali non versate da giugno 2015 a dicembre 2015 e quindi pari ad € 1.309,84, oltre interessi e rivalutazione; nessuno si è costituito per la convenuta di cui il Giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, ha dichiarato la contumacia;

in via generale si osserva che l'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, con l'attribuire la legittimazione ad agire in giudizio "agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, che vi abbiano interesse", detta un criterio di selezione all'accesso



allo speciale strumento processuale finalizzato alla repressione della condotta antisindacale, basato sul necessario carattere nazionale delle organizzazioni, escludendo la legittimazione sia di singoli lavoratori, sia di forme di autotutela collettiva non organizzate su base nazionale;

il carattere nazionale di un'organizzazione sindacale può essere ravvisato ove questa presenti una struttura di ampiezza nazionale e dimostri di svolgere attività su tutto o ampia parte del territorio nazionale, mentre non occorre che l'associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa, né, infine, che abbia sottoscritto contratti di lavoro di livello nazionale (cfr. Cass., Ss.Uu., 21 dicembre 2005 n. 28269; Cass. 29 luglio 2011 n. 16787, Cass., sez. L, 2375/2015);

requisiti necessari e sufficienti ad integrare la dimensione "nazionale" devono dunque ritenersi, in primo luogo, la diffusione organizzativa del sindacato sul territorio nazionale, e l'effettivo svolgimento di attività sindacale su base nazionale;

I due requisiti - l'uno legato alla diffusione sul territorio nazionale, l'altro incentrato sull'effettività dell'azione sindacale - sono concorrenti e devono sussistere entrambi perché possa essere affermato il carattere nazionale dell'organizzazione; tanto premesso, nel caso di specie la documentazione versata in atti dall'organizzazione sindacale ricorrente appare idonea a dimostrare la sussistenza di tali requisiti in capo alla stessa; sotto il profilo della diffusione organizzativa, lo statuto di CISAL S.I.N.A.L.V. (allegato sub doc. 1a di parte ricorrente) prevede un'articolazione su base nazionale ed il sindacato ha dedotto di avere sedi in diverse province sul territorio nazionale (cfr. pag. 1 del ricorso);

sotto il profilo dell'effettiva diffusione dell'attività a livello nazionale, l'organizzazione sindacale ha prodotto copia di verbali di accordo, di verbali di incontri, oltre che documentazione inerente vertenze di lavoro, e risulta inoltre aderire alla



Confederazione sindacale nazionale CISAL, che ha sottoscritto numerosi contratti collettivi nazionali;

alla luce delle considerazioni esposte deve allora concludersi che la parte ricorrente costituisca un organismo locale di un'organizzazione sindacale nazionale, con conseguente riconoscimento, in capo alla stessa, della legittimazione ad agire con il procedimento speciale di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300;

nel merito, il sindacato ricorrente lamenta che la società convenuta, nonostante la rituale comunicazione delle deleghe dei lavoratori BORBE, CANNONE, CARADA, CONATRALI, GAPIT, MASAJO, GELARDI, OTTOBELLI, PAYAGALA, WADUGE, SAMARASINGHE, abbia ommesso di versare le quote sindacali che ha peraltro regolarmente trattenuto in busta paga ai lavoratori, circostanze che emergono dalla documentazione prodotta (buste paga e deleghe inoltrate a mezzo fax);

deve conseguentemente ritenersi che l'omesso versamento delle trattenute sindacali operate costituisca un comportamento antisindacale, in quanto idoneo a limitare l'esercizio dell'iniziativa e dell'attività sindacale, come affermato anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Cass., Ss.Uu., 21 dicembre 2005 n. 28269), che ha statuito: "il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente d.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo. Pertanto, ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso; qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporti in concreto, a suo carico, un nuovo onere aggiuntivo insostenibile in rapporto alla sua



organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex art. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia del contratto di cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, finché il creditore non collabori a modificare le modalità della prestazione in modo da realizzare un equo contemperamento degli interessi. Il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto pregiudica sia i diritti individuali dei lavoratori di scegliere liberamente il sindacato al quale aderire, sia il diritto del sindacato stesso di acquisire dagli aderenti i mezzi di finanziamento necessari allo svolgimento della propria attività";

tale principio di diritto non può ritenersi superato per effetto degli interventi legislativi di cui all'art. 1, comma 137, della legge n. 311 del 2004 e all'art. 13 bis del d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005;

si richiama, anche a tale riguardo, la statuizione della Suprema Corte, secondo cui "in tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, l'art. 52 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come modificato dall'art. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al numero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5, del medesimo d.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che,



altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale" (Cass. 17 febbraio 2012 n. 2314); le limitazioni alla cessione dei crediti introdotte dalle norme in esame - chiarisce la Corte di Cassazione nella pronuncia sopra richiamata - "non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative. Sarebbe stato molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall'art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito. L'interprete non può estendere queste limitazioni oltre l'ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell'intervento legislativo";

va inoltre evidenziato che la società convenuta, non costituitasi nel presente giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso, non ha offerto alcuna prova di aver adempiuto ai propri obblighi e nulla ha contestato;

il sindacato ricorrente ha quindi diritto alla corresponsione della quota sindacale pari all'1% di paga base e contingenza per i lavoratori indicati in ricorso, importo che - per il periodo giugno 2015-dicembre 2015 - ammonta a complessivi € 1.309,84; accertata, dunque, l'antisindacalità della condotta di PULITORI ED AFFINI Spa, consistente nel rifiuto di versare i contributi sindacali spettanti a CISAL S.I.N.A.L.V. sulla base delle deleghe trasmesse dai lavoratori, deve essere ordinato alla stessa di cessare la condotta anzidetta e, a titolo di rimozione degli



effetti, la società deve essere condannata a versare all'organizzazione sindacale le quote trattenute in busta paga da giugno a dicembre 2015.

P.Q.M.

Il Giudice,

visto l'art. 28 St. L.:

- accerta e dichiara l'antisindacalità della condotta di PULITORI E AFFINI Spa, consistita nell'omesso versamento a CISAL S.I.N.A.L.V. delle trattenute pur regolarmente effettuate per il periodo giugno 2015-dicembre 2015, pari a complessivi 1.309,84 euro;
- ordina alla società convenuta la cessazione di tale condotta e la rimozione dei suoi effetti e, conseguentemente, ordina a PULITORI E AFFINI Spa di trattenere sulla retribuzione dei dipendenti aderenti a CISAL S.I.N.A.L.V. che ne facciano e ne abbiano fatto richiesta la quota associativa pari all'1% di paga base conglobata e contingenza per le mensilità contrattuali annue;
- condanna PULITORI E AFFINI Spa al risarcimento dei danni patrimoniali in favore della parte ricorrente, pari al mancato versamento delle trattenute sindacali effettuate dal mese di giugno 2015 al mese di dicembre 2015, per un totale complessivo di 1.309,84 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- ordina la pubblicazione del presente decreto nella bacheca delle comunicazioni aziendali per il termine di 30 giorni dal deposito;
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 800,00 oltre accessori come per legge.

Decreto provvisoriamente esecutivo.
Milano, 21.2.2015

Il Giudice
(dr.ssa Maria Grazia Florio)

